

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LIVIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Modificazioni degli articoli 272 e 281 del Codice di procedura penale concernenti la libertà provvisoria dell'imputato

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della custodia preventiva è al centro dell'attenzione degli studiosi delle discipline giuridiche e criminologiche ed è vivamente contrastata la sua permanenza nel sistema processuale penale. Il problema, nel suo complesso, potrà essere meglio approfondito ed esaminato in sede della, tanto auspicata, riforma del Codice di procedura penale.

Tuttavia riteniamo necessario proporre delle modificazioni all'attuale disciplina dell'istituto, armonizzandolo con i fini suoi propri e con il principio e con il dettato costituzionale, secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e all'altro, fondamentale, della inviolabilità della libertà personale.

La custodia preventiva, privando il cittadino della libertà personale nel corso del processo, prima della sentenza definitiva, annulla lo *status libertatis*, e spesso si risolve nella espiazione anticipata di una pena futura e, molto spesso, incerta. Essa importa una restrizione dei diritti per coloro che non sono stati condannati e che rimangono « presunti innocenti ».

Gravi ne sono gli effetti: perdita del lavoro e discredito immeritato per la famiglia. Anche se innocenti i detenuti in carcerazione preventiva non si riabilitano tanto facilmente.

La detenzione preventiva è una misura eccezionale, di estrema gravità, che la legge penale circonda di limiti e di guarentigie, stabilendo termini massimi alla durata di essa, e disponendo che, detti termini decorsi, senza che l'istruttoria sia stata compiuta, l'imputato venga scarcerato (art. 272 c.p.p.).

Si tratta di una misura non solo eccezionale, ma provvisoria, che deve essere contenuta nei limiti della fase istruttoria.

Spesso, però, avviene che, nei casi in cui, non essendo obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, è consentito restituire l'imputato in libertà, sia pure provvisoria, in attesa del giudizio, la custodia preventiva si protrae oltre i limiti e le esigenze istruttorie.

Mentre nell'articolo 272 del Codice di procedura penale si prevede la durata massima della custodia preventiva sia nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo sia nei

casi in cui è obbligatorio, quando l'istruttoria non è compiuta, una durata massima non è prevista per i casi in cui l'istruttoria è compiuta, essendo considerata come un « beneficio » la concessione della libertà provvisoria e come tale rimessa al potere discrezionale del magistrato.

La restrizione della libertà personale può essere giustificata solo dalla esistenza e nella misura delle necessità dell'istruzione, salvo particolari circostanze, come il pericolo di fuga, che possono, se mai, sollecitare altre misure equivalenti della carcerazione preventiva, quali ad esempio la restrizione della libertà di locomozione, con l'imposizione dell'obbligo della dimora in un determinato Comune.

Un autorevole membro del consiglio di direzione della società internazionale di criminologia, cappellano delle carceri, scrisse: « dobbiamo riconoscere lealmente che la detenzione preventiva troppo facile, troppo frequente, troppo lunga, nega la giustizia ».

È stato acutamente osservato da un eminente giurista, riferendosi allo stato attuale della nostra legislazione: « due constatazioni si impongono nel momento attuale: la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla sentenza definitiva di condanna, filtrata nella Costituzione dal pensiero dei più alti giuristi del nostro paese, non è però filtrata nella convinzione e negli orientamenti degli organi dell'istruzione; la carcerazione preventiva viene decisa, inflitta e mantenuta non nei limiti della necessità istruttoria, ma

spesso come esecuzione anticipata della pena, sulla base di elementi di cui si presume che il giudizio fornirà sicura conferma ».

Occorre, quindi, disciplinare normativamente la durata della carcerazione preventiva, subordinandola e coordinandola alle necessità istruttorie.

A questo fine abbiamo ritenuto opportuno proporre che venga fissato il limite temporale oltre il quale la custodia preventiva non ha più ragion d'essere; e il limite è dato dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio, nel caso di istruttoria sommaria; e dalla sentenza di rinvio a giudizio, nel caso di istruttoria formale.

Con i predetti atti degli organi istruttori, infatti, l'istruttoria è terminata, e le prove sono state raccolte. Non può giustificarsi la detenzione preventiva, oltre questo limite, sotto il profilo che l'imputato possa sottrarsi alle indagini istruttorie o possa « inquinare » le prove, perchè, a parte che tale pericolo esiste indipendentemente dallo stato di libertà dell'imputato, sarà il magistrato a valutare, in sede di giudizio, se le prove siano genuine o siano state alterate o inquinate.

Altra opportuna modificazione del sistema è anche quella relativa agli effetti della impugnazione del Pubblico Ministero contro la concessione della libertà provvisoria, disponendo che l'impugnazione stessa non sospende l'esecuzione del provvedimento. E ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 272-bis ultimo capoverso.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Art. 272-bis.*

Nei casi in cui è consentita la concessione della libertà provvisoria, la custodia preventiva non può essere protratta oltre la richiesta del rinvio a giudizio dell'imputato.

*Art. 281-bis.*

L'impugnazione del Pubblico Ministero non sospende l'esecuzione del provvedimento con il quale viene concessa la libertà provvisoria.